



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

### Osservazioni AIGET Atto Governo 397

**“Schema di decreto ministeriale concernente criteri e modalità per l’ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali di energia elettrica e gas interessati dal superamento dei prezzi regolati, nonché criteri per assicurare la fornitura di energia elettrica alle microimprese che, alla data del 1° luglio 2023, non avranno scelto un fornitore sul mercato libero”**

Riguardo allo Schema di decreto ministeriale in oggetto vorremmo innanzitutto manifestare il nostro generale parere favorevole alle previsioni prospettateci, che completerebbero finalmente il quadro normativo, fissando le misure necessarie a garantire la cessazione dell’attuale disciplina delle tutele dei prezzi e l’ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato e dando ai potenziali partecipanti alle procedure di assegnazione del STG una prospettiva chiara su cui basare le proprie valutazioni.

Manifesteremmo tuttavia ancora una volta anche una **forte preoccupazione per la mancata introduzione nel quadro regolatorio di un *floor* esplicito al prezzo offerto dai partecipanti nella procedura di assegnazione del STG**, che come è noto l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha definito il 10 maggio scorso con la propria Delibera 208/2022/R/eel.

La definizione di un ***floor* esplicito, la cui necessità è stata peraltro positivamente accolta anche dall’Autorità Antitrust** nel proprio parere, appare infatti **imprescindibile**, non solo ai fini della selezione di operatori realmente affidabili, in grado di soddisfare adeguatamente le esigenze dei clienti destinatari del STG, così da garantire loro un appropriato servizio di fornitura, ma anche e *in primis* per sostenere l’emersione di prezzi coerenti con il servizio da fornire, evitando il rischio di formulazione di offerte a livelli molto bassi o addirittura negativi, qualora alcuni operatori esprimano comportamenti particolarmente aggressivi.

Il disegno ad oggi definito, che prevede un numero massimo di turni d’asta (160) senza però un’esplicita indicazione dei ribassi di prezzo, non consente infatti di escludere a priori che in esito alla procedura si formino prezzi eccessivamente depressi ed assolutamente non coerenti con la natura del servizio stesso.



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Già durante la previa consultazione in tema condotta dall’Autorità per l’energia, avevamo fortemente sostenuto e motivato la necessità di introdurre un *floor* esplicito al prezzo, nella convinzione che, **in mancanza dello stesso, il modello d’asta rischi di distorcere la concorrenza ed il mercato.**

Tra le diverse criticità che prevedemmo nella possibile aggiudicazione delle aree a prezzi troppo bassi vorremmo in particolare segnalare:

- la presenza di **offerte predatorie**, che potrebbero pesantemente alterare il naturale decorso del processo d’asta;
- il rischio di **successivo fallimento di partecipanti all’asta** che, aggiudicandosi le aree a prezzi troppo bassi, non riuscirebbero poi di fatto a garantirne il servizio, sia in termini economici che gestionali;
- il **consolidamento e rafforzamento di posizioni già dominanti** di alcuni operatori che, considerati i loro volumi totali complessivi, potrebbero avere maggior facilità nel procacciarsi clienti con prezzi di aggiudicazione estremamente bassi, potendo comunque alla fine contare sulle rendite legate alla loro posizione dominante. Ciò comporterebbe fra l’altro il serio rischio di mantenere l’attuale elevato livello di concentrazione del mercato, menomando sul nascere l’auspicato incremento di concorrenzialità ed efficienza del mercato.

Vorremmo infine sottolineare come, per quanto sia ben condivisibile la necessità di accompagnare i clienti dal servizio di maggior tutela al mercato libero prevenendo ingiustificati aumenti dei prezzi, è anche vero che si dovranno evitare “alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti”, soprattutto se consideriamo che, come sottolineato anche dall’Autorità Antitrust nel suo parere allo Schema, il STG prevede condizioni economiche di offerta che tendono a “renderlo molto più simile ad un’offerta regolamentata che ad un’offerta di mercato libero”, aspetto che rischia di produrre l’indesiderato effetto di rafforzare atteggiamenti di inerzia da parte dei clienti che condurrebbero ad una “permanenza in vita sine die di un regime per massima parte regolato”.

A tal proposito vorremmo esprimere il nostro apprezzamento riguardo alla proposta dell’Autorità Antitrust di **introdurre e disciplinare un meccanismo di *opt-out* residuale, in base al quale al termine del periodo di erogazione del STG i clienti che non abbiano ancora scelto un’offerta sul mercato libero passino a questo tipo di fornitura attraverso l’attivazione di un’offerta di mercato libero da parte del fornitore designato in sede di gara.**